

DISEGNO DI LEGGE 3 febbraio 2004, n. 26

Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie

TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE IN SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA LEGISLATIVA E APPROVATO IN DATA 18.03.2004

INDICE

Capo I - Disposizioni in materia di politiche sociali

- Art. 1 - Disposizioni per l'erogazione dell'assegno per ogni secondo e ulteriore figlio
- Art. 2 - Modificazioni della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione)
- Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti)
- Art. 4 - Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)
- Art. 5 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap)
- Art. 6 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)

Capo II - Disposizioni in materia di edilizia abitativa

- Art. 7 - Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)
- Art. 8 - Adeguamento dei tassi di interesse sui mutui agevolati concessi ai sensi della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

Capo III - Disposizioni in materia di emigrazione

- Art. 9 - Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti)

Capo IV - Disposizioni in materia di anagrafe canina

- Art. 10 - Modificazione dell'articolo 10 della legge provinciale 1 agosto 2003, n. 5, relativo all'istituzione dell'anagrafe canina provinciale

Capo V - Disposizioni in materia di sanità

- Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)
- Art. 12 - Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie
- Art. 13 - Recepimento dell'accordo in materia di requisiti minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte delle strutture pubbliche e private
- Art. 14 - Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, in materia di formazione del personale dei servizi sanitari
- Art. 15 - Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico)
- Art. 16 - Erogazione e prescrizioni di medicinali agli assistiti
- Art. 17 - Modificazione dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla polizia mortuaria
- Art. 18 - Abrogazione dell'articolo 78 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo a indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusioni e da somministrazioni di emoderivati

Capo VI - Disposizioni finanziarie e finali

- Art. 19 - Riferimento delle spese e copertura degli oneri
- Art. 20 - Variazioni di bilancio
- Art. 21 - Entrata in vigore
- Tabella A - Riferimento delle spese (articolo 19, comma 1)
- Tabella B - Copertura degli oneri (articolo 19, comma 2)

(... omissis ...)

Art. 17

Modificazione dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla polizia mortuaria

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è inserito il seguente:
"3 bis. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 46, primo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale) per gli ampliamenti dei cimiteri a distanza minore rispetto a quella prevista, sono esercitate dai comuni le competenze che l'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166, loro attribuisce. Al fine delle riduzioni della zona di rispetto cimiteriale previste dal quinto comma dell'articolo 338 del regio decreto n. 1265 del 1934, si osservano, previa specificazione da parte della Giunta provinciale dei casi di applicazione dell'articolo e fermo restando l'acquisizione preventiva del parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, le procedure previste dagli articoli 104 e 105 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)."
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono aggiunti i seguenti:
"7 bis. La competenza al rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 è esercitata dai comuni; la competenza relativa alle autorizzazioni previste dagli articoli 82, 86, comma 4, 105 e 106 del medesimo decreto è esercitata dalla Provincia.
7 ter. Al fine di adeguare le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 a specifiche esigenze locali e di evoluzione tecnica, la Provincia è autorizzata a modificare con regolamento il medesimo decreto per disciplinare le modalità organizzative e operative inerenti la certificazione di morte, la chiusura dei feretri e il trattamento, il trasporto, l'esumazione, l'inumazione e l'estumulazione delle salme; il medesimo regolamento individua altresì appositi organi di consulenza tecnica per l'esercizio delle competenze della Provincia."

(... omissis ...)